

Osservatorio sulle Sezioni Unite - Questioni

Sequestro preventivo

La decisione

Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Violazioni tributarie - Enti (C.p., 322-ter ; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter).

È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni comunque direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, c.c. 30 gennaio 2014 - SANTACROCE, Presidente - DAVIGO, Relatore - DESTRO, P.G. (diff.), Gubert, ricorrente.

Osservazioni a prima lettura

Con pronuncia del 30 gennaio 2014, le Sezioni unite della Suprema Corte, alla questione se «sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa» hanno risposto affermando la possibilità di aggredire i beni “direttamente” riconducibili al profitto del reato, ma negando la ricorribilità alla confisca per equivalente (*rectius*, al sequestro preventivo finalizzato ad essa) nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica.

Il Supremo Collegio limita dunque l’aggredibilità del patrimonio sociale ai casi di confisca “diretta” dei beni direttamente riconducibili al profitto del reato, mentre la esclude per quelli suscettibili di apprensione soltanto “per equivalente”.

Quello della confiscabilità “per equivalente” del patrimonio della società per violazioni tributarie commesse dal rappresentante legale è un tema che registra soluzioni contrastanti. A tenore di un primo orientamento interpretativo (Cass., Sez. III, 7 giugno 2011, Soc. coop. P.R. Burlando R.L., in *www.penalecontemporaneo.it*; Cass., Sez. III, 9 maggio 2012, Sgarbi, in *Mass. Uff.*, n. 254795), nel caso in cui il reato fiscale sia commesso nell’interesse dell’ente, il beneficio che esso ne trae varrebbe a fondarne la responsabilità quale soggetto beneficiario, dunque non estraneo al reato (limite, quello della “non appartenenza dei beni al terzo estraneo al reato” fissato dall’art. 322-ter c.p. - norma cui rinvia l’art. 1, co. 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244 per

estendere la confisca alla materia degli illeciti tributari – all’operatività della confisca diretta), autorizzando l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) sui beni.

Di segno opposto l’altro indirizzo giurisprudenziale, ad avviso del quale, l’assenza dei reati fiscali nel novero dei reati previsti dagli artt. 24 (e ss.) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ai fini della responsabilità *ex crimine* degli enti, impedisce la ricorribilità alla confisca per equivalente (e del sequestro ad esso prodromico, ex artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001), pena la violazione del principio di legalità che vale a presidiare sia il sottosistema penale tributario, sia, in particolare, l’istituto della confisca per equivalente (Cass., Sez. III, 14 giugno 2012, Amoddio e altri, in *Mass. Uff.*, n. 253062; Cass., Sez. III, 19 settembre 2012, Unicredit S.p.A., in *Mass. Uff.*, n. 254796).

Gli argomenti posti a supporto delle due prospettive interpretative sono pertanto argomenti “forti”, coinvolgendo essi, da un lato, esigenze politico-criminali di repressione di condotte assai gravi (la frustrazione della pretesa erariale ad opera delle imprese costituisce sovente espressione di una deliberata “politica aziendale” che gli apici sono chiamati ad eseguire); dall’altro, il rispetto delle garanzie connesse allo statuto del principio di legalità e personalità della responsabilità penale, richiamato dalla natura “sanzionatorio/afflittiva” della confisca e compromesso dall’estensione, a casi non previsti ed a soggetti non previamente individuati, di misure ablatorie patrimoniali, attraverso un indebita estensione analogica *in malam partem*.

La soluzione adottata dalle Sezioni unite solo ad una prima lettura potrebbe dirsi *tranchante* e lineare (confisca “diretta”, sì; confisca “per equivalente”, no). Certo lo è quanto alla confisca per equivalente, rispetto all’ammissibilità della quale, gli ostacoli rappresentanti della mancata qualificabilità come reati-presupposto – rilevanti dunque ai fini della confisca per equivalente ex d.lgs. n. 231 del 2001 – degli illeciti tributari saranno apparsi quali argomenti insuperabili: la sostanziale condivisione di istanze di tipo generalpreventivo – ispiratrici di talune decisioni della Suprema Corte di segno contrario rispetto a quello assunto in tal sede – non può dunque costituire una base solida per legittimare quel *vulnus* al principio di legalità che si produrrebbe ove si estendesse analogicamente ad ipotesi non previste, quella che, in virtù della sua afflittività, appare sostanzialmente come una sanzione, cioè la confisca per valore.

A fronte della decisa presa di posizione delle SS. UU. in materia di confisca per equivalente, emerge una più difficile individuazione della portata ermeneutica, dunque applicativa, del profilo del *decisum* concernente il ricono-

scimento dell'ammissibilità della "confisca diretta" (e del sequestro ad essa finalizzato) dei beni della persona giuridica direttamente riconducibili al profitto. Sebbene la "confisca diretta" costituisca oggetto sia della previsione di cui all'art. 240 c.p., quale misura di sicurezza, che della disposizione di cui all'art. 322-ter c.p., la sua applicazione è sempre apparsa problematica, in ragione della particolare natura del "profitto" in materia di illeciti tributari (consistendo questi generalmente in risparmi di spesa, risulta arduo) il riscontro in capo ad essi del requisito della "provenienza dal reato", in quanto già presenti nel patrimonio del soggetto attivo), risultando dunque più agevole la confisca per equivalente, in quanto svincolata dal richiesto nesso di pertinenzialità con il reato.

Di più; l'ostacolo rappresentato dall'impossibilità di ritenere la persona giuridica quale "concorrente", benché beneficiario delle conseguenze patrimoniali connesse all'illecito tributario, in ragione della mancata inclusione dei delitti tributari tra i reati presupposto ex d.lgs. n. 231 del 2001, rende difficilmente motivabile sul piano normativo il ricorso alla confisca: se la persona giuridica non può essere concorrente, il suo patrimonio, su cui dovrebbe insistere la misura ablatoria, risulta appartenere ad un terzo, quindi, come tale, non è aggredibile ex art. 322-ter c.p.. Di contrario avviso le Sezioni unite sul punto, le quali sembrerebbero aver fatto proprie recenti decisioni che hanno ritenuto irrilevante tale profilo, sostenendo, peraltro contraddittoriamente, come, in ogni caso, l'ente non possa dirsi estraneo al reato commesso dal rappresentante, in quanto beneficiario (Cass., Sez. III, 9 maggio 2012, Sgarbi, cit.).

Le motivazioni ci diranno quali sono stati gli argomenti che hanno indotto i giudici ad aderire a tale soluzione e quali appigli normativi avranno indicato per incardinare la responsabilità della persona giuridica in quanto "concorrente/beneficiario". Da subito tuttavia vale osservare la contraddizione di escludere la persona giuridica (e la conseguente aggredibilità del suo patrimonio) quale soggetto passivo della confisca per equivalente, in assenza di un dato normativo che supporti una tale qualificazione, ed affermarlo invece – ovvero ritenere che non sia così decisivo individuarne una base normativa legittimante – in materia di confisca diretta. Per entrambe le forme di confisca, la sottoponibilità della persona giuridica alla misura ablatoria deve avere un riconoscimento normativo: nell'un caso (confisca diretta), per non farla figurare quale "estraneo"; nel secondo (confisca per equivalente, ex art. 322-ter c.p. o ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001), in quanto "reo", che ha la disponibilità dei beni da escutere ovvero ente (cor)responsabile del reato.

Se il confronto tra "legalità" *versus* "giustizia sostanziale", in questa decisione,

parrebbe registrare, con riguardo all'esclusione della "confisca per equivalente" dei beni della persona giuridica per i reati tributari, una vittoria della prima, essa tuttavia apparirà incerta ed incompleta fino a quando non vedremo chiariti gli argomenti interpretativi volti a supporto della decisione di ammettere la confiscabilità diretta del patrimonio sociale. In attesa di conoscerli, esprimiamo l'auspicio che essi non passino attraverso un riconoscimento in capo all'ente beneficiario della qualifica di "concorrente", in assenza di una esplicita (e si spera prossima), presa di posizione in tal senso del legislatore; diversamente, sarebbe il rispetto del principio di legalità ad uscirne sconfitto.

MARIA TERESA TRAPASSO